



STATUTO

della *COMUNITA'* delle *REGOLE* di *SPINALE* e *MANEZ*

CAPO I

Natura, scopo e destinazione delle Regole

art. 1

La Comunità delle Regole di Spinale e Manez è una comunanza agraria esistente ab immemorabili, di proprietà delle popolazioni dei Comuni di Ragoli, Montagne e Preore, e dalle stesse amministrata secondo le norme della Legge Provinciale 28 ottobre 1960 nr. 12 e del presente Statuto.

I terreni e beni immobili di detta Comunità sono quelli iscritti nel Libro Fondiario, al nome delle Regole indicate, nei Comuni catastali di Ragoli 2^a parte (Regola Spinale) e di Montagne (Regola Manez) ed in ogni altra località in cui le Regole abbiano o vengano ad avere possessi.

Essi sono inalienabili indivisibili e vincolati in perpetuo a destinazione delle popolazioni di cui sopra, salve e secondo le disposizioni della Legge citata, e del presente Statuto.

art. 1 BIS

L'amministrazione e la gestione dei beni della Comunità può avvenire direttamente oppure indirettamente attraverso forme di gestione compatibili con i principi previsti dalla L.P. 12/1960 e dalla L.P. 5/2002 (dove applicabile).

art. 2

I proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni di cui al precedente articolo saranno destinati agli scopi indicati dal 2° comma dell'art. 1 della Legge Provinciale 28 ottobre 1960 nr. 12, secondo i seguenti criteri e principi:

- a) conservazione, manutenzione, miglioramento e gestione dei beni stessi, secondo le norme fissate nelle Leggi sull'ordinamento dei Comuni e nelle Leggi forestali (R.D. 30 dicembre 1923 N. 3267) e relativi regolamenti e disposizioni comunque ad essi relative;
- b) soddisfacimento dei diritti di godimento dei Regolieri e dei cittadini residenti a norma della vigente legislazione nazionale e provinciale sugli usi civici.

Tali diritti sono i seguenti:

1. diritto di legnatico o di altre energie alternative ad uso domestico;
2. diritto di legname da fabbrica;
3. diritto di pascolo, erbatico e stramatico;
4. diritto di cavar sabbia e sassi;
5. diritto di caccia e pesca.

L'uso di tali diritti, nei limiti di cui all'art. 12 della Legge 16 giugno 1927 N. 1766 e 1021 del Codice Civile, sarà disciplinato da appositi regolamenti da emanarsi a sensi dell'art. 3, secondo comma, della Legge prov. 28 ottobre 1960 N° 12.

c) devoluzione di contributi ai tre Comuni di Ragoli, Montagne e Preore ai fini di finanziamento dei loro bilanci ordinari.

A tale scopo l'Assemblea Generale della Comunità, fissa in sede di compilazione del Bilancio annuale l'importo delle entrate che sarà devoluto ai Comuni di Ragoli, Preore e Montagne da ripartirsi secondo il disposto dell'art. 1 della Legge provinciale 28 ottobre 1960, n° 12 con decorrenza dall'anno successivo a quello di pubblicazione dei risultati del censimento sulla *Gazzetta Ufficiale* e comunque ogni quota fissata di riparto pro abitante deve avere validità decennale.

art. 3

L'Assemblea Generale può destinare con propria deliberazione, l'utilizzazione di fondi ai fini sociali, di cultura, assistenza, sviluppo industriale, agricolo, edilizio, turistico ed economico della zona compresa nel territorio dei Comuni stessi.

L'Assemblea potrà anche formulare un regolamento per tale attività, e delegarne l'attuazione al Comitato Amministrativo, collaborando anche ad iniziative dei Comuni.

art. 4 - Anagrafe di Regola

1. È regoliere chi sia iscritto con tale stato nell'Anagrafe di Regola nonché chi sia stato iscritto in passato pur non essendolo più.
2. Lo stato di regoliere può essere acquisito esclusivamente da chi si trovi in una delle seguenti situazioni:
 - a) sia figlio di un regoliere (nato nel matrimonio, fuori dal matrimonio o adottato);
 - b) sia stato iscritto per trent'anni continuativi (senza alcuna interruzione), in quanto dimorante in modo stabile sul territorio del Comune di Tre Ville:
 - nell'Anagrafe di Regola con lo stato di "matricola interna ad un fuoco";
 - nell'elenco delle "matricole esterne".

L'eventuale passaggio da "matricola interna ad un fuoco" a "matricola esterna" (e viceversa) non influisce sul computo del periodo di dimora purché l'interessato rimanga stabilmente sul territorio del Comune di Tre Ville.

L'interruzione della dimora stabile sul territorio del Comune di Tre Ville, fatta eccezione per motivi di studio e di salute, comporta l'azzeramento del computo del periodo di dimora.

L'acquisizione dello stato di regolare diviene efficace a seguito dell'iscrizione dell'interessato nell'Anagrafe di Regola.

3. Una volta acquisito, lo stato di regolare non viene più meno. Peraltro, i diritti connessi a tale stato sono sospesi qualora l'interessato non dimori sul territorio del Comune di Tre Ville per almeno centoventi giorni continuativi (senza alcuna interruzione), anche a cavallo di due anni. Non sono soggetti a tale vincolo i regolieri assenti per motivi di lavoro, studio o salute purché almeno uno degli altri componenti del nucleo dimori sul territorio del Comune di Tre Ville per almeno centoventi giorni continuativi (senza alcuna interruzione).

Limitatamente al nucleo costituito da un unico componente il periodo minimo di dimora sopra indicato può essere anche non continuativo purché per motivi di lavoro, studio o salute.

4. In caso di mancata dimora per il periodo minimo sopra indicato al c. 3, nell'aggiornamento dell'Anagrafe di Regola successivo il regolare interessato è, alternativamente:
 - a) cancellato dall'Anagrafe di Regola, in quanto l'assenza dal territorio del Comune di Tre Ville ha carattere definitivo;
 - b) iscritto nell'Anagrafe di Regola condizionatamente, in quanto la condizione di dimora sul territorio del Comune di Tre Ville per il periodo minimo sopra indicato potrebbe avverarsi nel corso dell'anno.

In tal caso, il regolare interessato deve comunicare alla Comunità, utilizzando l'apposita modulistica, quale sia il periodo (anche non continuativo per i soli nuclei costituiti da un unico componente) della propria dimora sul territorio del Comune di Tre Ville al fine del raggiungimento del periodo minimo di cui sopra.

Il regolare che sia iscritto nell'Anagrafe di Regola condizionatamente non può esercitare i diritti connessi al suo stato finché non abbia completato il periodo minimo di dimora sul territorio del Comune di Tre Ville, di cui sopra. Peraltro, i diritti elettorali attivo e passivo nell'elezione dell'Assemblea Generale della Comunità possono essere esercitati anche se non è stato ancora completato il periodo minimo di dimora in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

- il regolare prima della data dell'elezione abbia comunicato alla Comunità l'avvenuto inizio della propria dimora sul territorio;
- nell'anno precedente a quello dell'elezione il regolare abbia dimorato sul territorio del Comune di Tre Ville per il periodo minimo sopra indicato.

Le deroghe al periodo minimo di dimora previste al c. 3 sono applicabili anche al regolare iscritto nell'Anagrafe di Regola condizionatamente.

5. La dimora sul territorio, perché sia effettiva ai fini del presente articolo, deve includere il pernottamento.

6. L'Anagrafe di Regola riporta l'elenco e la composizione dei fuochi della Comunità, suddivisi tra i tre ex Comuni di Ragoli, Preore e Montagne.

Il fuoco corrisponde all'insieme delle persone, regolieri e matricole, che dimorano abitualmente nella medesima abitazione, anche in assenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità tra loro. Inoltre, per essere considerato tale, ciascun fuoco deve provvedere al proprio sostentamento autonomamente da altri fuochi, con una propria capacità di reddito.

In ciascun fuoco deve essere presente almeno un regoliere ed un fuoco può essere costituito anche solo da un'unica persona.

L'abitazione in cui vive il fuoco deve essere individuata quale unità catastale autonoma con destinazione abitativa.

7. In ciascun fuoco un regoliere maggiorenne è individuato quale capofuoco ed esercita, in rappresentanza del fuoco, i diritti elettorali attivo e passivo nell'elezione dell'Assemblea Generale della Comunità. L'individuazione del capofuoco può essere modificata su richiesta del capofuoco stesso o, in caso di sua morte, inabilità o fuoriuscita dal fuoco, su richiesta di un altro regoliere maggiorenne componente del fuoco.

Il capofuoco può delegare un altro regoliere maggiorenne componente del fuoco a sostituirlo temporaneamente in tutte le sue funzioni, incluse quelle elettorali. Tale delega è valida fino a revoca da parte del capofuoco medesimo. Tanto la delega che la sua revoca devono essere comunicate alla Comunità utilizzando l'apposita modulistica e sono immediatamente efficaci.

8. Quando nel fuoco vengano a mancare tutti i regolieri maggiorenni, può essere individuata quale capofuoco una matricola interna al fuoco: conseguentemente, tale matricola rappresenta il fuoco fino al raggiungimento della maggiore età del regoliere più anziano presente nel fuoco o fino a che essa stessa non acquisisca lo stato di regoliere. Nell'elezione dell'Assemblea Generale della Comunità tale matricola può esercitare, in rappresentanza del fuoco, il diritto elettorale attivo ma non quello passivo.

9. Ciascun fuoco continua a beneficiare di tutti i diritti ad esso spettanti, inclusi quelli elettorali, anche qualora debba convivere con un altro fuoco a causa della non autosufficienza del capofuoco e degli altri componenti.

10. Nell'elenco delle matricole esterne sono indicate le persone che dimorano stabilmente sul territorio del Comune di Tre Ville e hanno richiesto espressamente alla Comunità tale iscrizione al fine dell'acquisizione dello stato di regoliere, ai sensi del c. 2, lett. b, del presente articolo.

11. L'Anagrafe di Regola e l'elenco delle matricole esterne sono tenuti dagli uffici della Comunità sotto la responsabilità diretta del Presidente.

Per il loro aggiornamento e per la verifica dell'effettiva dimora sul territorio dei regolieri e delle matricole (sia interne ad un fuoco che esterne) il Presidente si avvale di un'apposita commissione, con funzioni esclusivamente consultive, nominata dall'Assemblea Generale al

proprio interno e costituita da sei consiglieri, due per ciascuno degli ex Comuni di Ragoli, Preore e Montagne.

Il Presidente, la commissione di cui sopra e gli uffici della Comunità possono effettuare tutti i controlli ritenuti opportuni nonché richiedere agli interessati eventuali documenti al fine di dimostrare la propria dimora sul territorio.

12. L'Anagrafe di Regola e l'elenco delle matricole esterne sono aggiornati il 31 gennaio di ogni anno.

A tal fine, tra l'1 febbraio di ogni anno e il 30 gennaio dell'anno successivo ciascun capofuoco comunica alla Comunità, utilizzando l'apposita modulistica, le eventuali variazioni della composizione del proprio fuoco (per nascite, morti, emigrazioni in altro fuoco, emigrazioni fuori dal territorio comunale, immigrazioni, etc.).

Inoltre, nel medesimo periodo sopra indicato:

- un regolare iscritto nell'Anagrafe di Regola può chiedere la propria iscrizione in un nuovo fuoco;
- un regolare non più iscritto nell'Anagrafe di Regola che sia tornato a dimorare stabilmente sul territorio del Comune di Tre Ville può chiedere la propria iscrizione in un nuovo fuoco;
- una persona non iscritta nell'Anagrafe di Regola che dimori stabilmente sul territorio del Comune di Tre Ville può chiedere la propria iscrizione nell'elenco delle matricole esterne.

Sia l'Anagrafe di Regola che l'elenco delle matricole esterne possono essere modificati d'ufficio sulla base di informazioni o fatti notori (ad esempio in merito alla composizione di ciascun fuoco, all'effettiva dimora sul territorio, etc.).

Per tutto il mese di febbraio di ogni anno l'Anagrafe di Regola e l'elenco delle matricole esterne, aggiornati come sopra indicato, sono pubblicati sul sito internet della Comunità in un'apposita sezione riservata ai regolieri. Inoltre, gli stessi sono visionabili, su supporto cartaceo, presso gli uffici della Comunità dai soli regolieri. Tale pubblicazione riguarda i soli dati personali indispensabili per l'esatta individuazione delle persone (cognome, nome e, in caso di omonimia, l'anno di nascita e, eventualmente, la data di nascita) e non anche gli ulteriori dati contenuti in detti elenchi (data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo della dimora, etc.).

13. Contro un'iscrizione, una mancata iscrizione, una cancellazione o una modifica effettuata nell'ultimo aggiornamento dell'Anagrafe di Regola e dell'elenco delle matricole esterne può essere presentato ricorso al Comitato Amministrativo entro il 15 marzo di ogni anno. Specificamente, il ricorso può essere presentato:

- da ciascun regolare che sia iscritto nell'Anagrafe di Regola, senza alcuna limitazione in merito all'oggetto del ricorso;

- dal diretto interessato, anche se non iscritto nell'Anagrafe di Regola o nell'elenco delle matricole esterne, limitatamente all'iscrizione, mancata iscrizione, cancellazione o modifica che lo riguarda.

Il Comitato Amministrativo deve obbligatoriamente esprimersi entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

La decisione del Comitato Amministrativo è comunicata al ricorrente e al diretto interessato (se diverso dal ricorrente) entro cinque giorni.

L'originario ricorrente, il diretto interessato e ciascun regoliere iscritto nell'Anagrafe di Regola possono presentare ricorso all'Assemblea Generale contro la decisione del Comitato Amministrativo entro trenta giorni dalla data del provvedimento.

L'Assemblea Generale deve obbligatoriamente esprimersi entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

Contro la decisione dell'Assemblea Generale non è ammesso ricorso.

14. Ai fini del presente articolo il minorenni è rappresentato da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, l'incapace dal tutore o amministratore di sostegno.

art. 5

Ai fini di cui all'art. 3 l'Assemblea potrà deliberare la concessione di agevolazioni o contributi od altre forme di interventi, anche a favore di Ditte o cittadini estranei, non Regolieri, che intendano realizzare, nel territorio della Comunità, iniziative ed opere di utilità pratica, e di rilevanza sociale, a condizione che siano di particolare vantaggio per la popolazione.

L'Assemblea potrà derogare altresì dalla qualità di Regoliere, in casi speciali, allorquando si possano accordare benefici a favore di determinate persone che, risiedano in uno dei tre Comuni, vi svolgano funzioni di interesse pubblico (Parroci, funzionari e assimilati, nonché propri dipendenti).

Hanno diritto al solo beneficio di rifabbrico (legname o sabbia o sassi) i discendenti di 1° grado da famiglie originarie o Regoliere che intendano ricostruire una loro casa entro il territorio dei tre Comuni, al solo fine di abitazione, subito dopo la fissazione della stabile residenza, oppure se residenti altrove, previa deliberazione dell'Assemblea.

É facoltà dell'Assemblea di disciplinare l'uso di rifabbrico con apposito regolamento.

art. 6

(abrogato)

art. 7

(abrogato)

art. 8

(abrogato)

CAPO II

Organi e Funzioni Amministrative della Comunità

art. 9

Sono organi della Comunità delle Regole di Spinale e Manez:

1. L'Assemblea Generale;
2. Il Comitato Amministrativo;
3. Il Presidente ed il Vicepresidente;

art. 10

L'Assemblea Generale della Comunità delle Regole di Spinale e Manez è composta di 25 membri, eletti a suffragio segreto, nella proporzione fissata dall'art. 2 della Legge provinciale 28 ottobre 1960, n° 12, o con le modalità di cui ai successivi articoli.

Spetta all'Assemblea Generale:

1. nominare, con le modalità in seguito indicate, il Comitato Amministrativo, il Presidente ed il Vicepresidente;
2. discutere ed approvare - entro il 30 novembre di ogni anno - il bilancio preventivo della Comunità per l'anno solare successivo;
3. discutere ed approvare eventuali modifiche al bilancio preventivo per la parte straordinaria dello stesso;
4. discutere ed approvare i conti consuntivi della Comunità delle Regole, che dovranno essere presentati entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio cui si riferiscono. I revisori dei conti sono nominati in numero di tre, con la procedura stabilita per i Comuni, in modo che risulti eletto un rappresentante per ogni Comune della Regola;
5. dettare le direttive di massima per la manutenzione, la valorizzazione, l'incremento del patrimonio e l'utilizzazione dei proventi relativi;
6. deliberare l'organico del personale in relazione alle esigenze della Comunità;
7. approvare od eventualmente modificare lo Statuto della Comunità; eventuali modifiche devono avere la maggioranza dei 4/5 dei consiglieri eletti;
8. eleggere il Comitato Amministrativo, il Presidente ed il Vicepresidente della Comunità, scegliendoli dal suo seno, a norma dell'art. 2 della Legge Provinciale;
9. vigilare, con gelosa attenzione, che siano rispettati ed appagati anzitutto i diritti dei consorti e dei censiti ad essi equiparati;
10. esaminare programmi ed iniziative che riguardino l'interesse dei tre Comuni di Ragoli, Montagne e Preore, esprimendo il proprio parere o cooperando - ove necessario - alla loro realizzazione;
11. tutelare, in ogni possibile modo compatibile con lo Statuto, l'amore alla terra ed alle tradizioni locali, il progresso economico e sociale delle popolazioni, la formazione e l'educazione dei giovani, l'assistenza ai non abbienti, in armonica collaborazione con i Comuni e gli Enti

esistenti ed a tali settori proposti.

12. adempiere a tutti gli altri compiti ad essa assegnati dal presente Statuto.

art. 11

Il Comitato Amministrativo si compone di sei membri, eletti dall'Assemblea Generale nel proprio seno, scelti in rapporto alla popolazione di ciascuno dei tre Comuni, secondo le modalità dei successivi articoli.

Al Comitato Amministrativo compete:

1. l'amministrazione del bilancio;
2. la predisposizione dei Bilanci preventivi e la redazione dei conti consuntivi da sottoporre all'Assemblea Generale;
3. la vigilanza - nei settori e secondo i compiti a ciascuno dei componenti assegnati - sul buon andamento dell'Amministrazione e del patrimonio;
4. l'adozione dei provvedimenti riguardanti il personale, e previsti dal regolamento organico;
5. la convocazione dell'Assemblea Generale e la determinazione dell'ordine del giorno dei lavori;
6. l'adozione di deliberazioni riguardanti la vita della Comunità, nell'ambito delle direttive approvate dall'Assemblea;
7. l'adozione, in casi di particolare urgenza ed importanza, di altre decisioni, fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data di adozione.
8. lo svolgimento di tutti gli altri compiti che l'Assemblea ritenga di demandargli, nell'interesse dell'Amministrazione.
9. la vendita dei prodotti boschivi, locazioni, appalti, previsti in bilancio.

art. 12

Al Presidente della Comunità e, in sua assenza, al Vicepresidente, compete:

1. la rappresentanza della Comunità nei confronti dei Regolieri, dei Capifuoco, dei Comuni, delle Autorità di tutela ed in ogni altra sede;
2. la firma, in nome e per conto della Comunità, di atti od impegni, nonché di mandati, reversali, ed altri documenti contabili;
3. di convocare e dirigere le riunioni del Comitato di amministrazione, dopo averne predisposto l'ordine del giorno;
4. presiedere le riunioni dell'Assemblea Generale;
5. procedere, in seno al Comitato Amministrativo, alla ripartizione dei settori di responsabilità e dei compiti da svolgere;
6. mantenere i contatti coi Sindaci e con le Giunte Comunali dei Comuni di Ragoli, Montagne e Preore;
7. disporre la compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'Anagrafe di Regola, di cui all'art. 8;
8. vigilare sul buon andamento degli uffici e dei servizi;

9. adottare, sentito il Comitato Amministrativo, eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti;
10. rappresentare la Comunità delle Regole in quei consorzi, comitati, consigli od altro di cui la Comunità sia chiamata a far parte. Su conforme parere del Comitato Amministrativo, egli può delegare questa rappresentanza ad altri componenti dell'Assemblea.

art. 13

La composizione dell'Assemblea Generale dovrà essere adeguata alla popolazione residente legale dei Comuni di Ragoli, Preore e Montagne. La ripartizione dei Consiglieri avverrà dividendo il numero totale degli abitanti per il numero dei consiglieri (25), ed assegnando ad ogni comune tanti consiglieri quante volte il quoziente è contenuto nel numero degli abitanti esistenti in ciascun Comune. Gli eventuali seggi rimanenti verranno assegnati ai resti più alti.

L'Assemblea Generale rimane in carica quattro anni.

I consiglieri esercitano i loro mandati fino all'insediamento della nuova Assemblea.

art. 14

L'Assemblea Generale, di norma, deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria, l'una entro il 30 giugno, l'altra entro il 30 novembre.

Può riunirsi straordinariamente per determinazione del Comitato Amministrativo o per domanda di un terzo dei Consiglieri assegnati.

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta dal Presidente con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio anche per posta.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato almeno cinque giorni prima e per le altre sessioni almeno tre giorni prima.

Nei casi d'urgenza bastano 24 ore ma, in questo ultimo caso, quante volte la maggioranza dei Consiglieri lo richiama, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

L'ordine del giorno degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria dell'Assemblea Generale deve essere pubblicato almeno il giorno prima, agli Albi della Comunità, dislocati a Ragoli, Montagne e Preore.

L'Assemblea Generale non può deliberare se non intervengono almeno 13 Consiglieri tra i quali ci siano rappresentati almeno due Comuni.

art. 15

L'Assemblea Generale elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti un Comitato Amministrativo composto di sei membri scelti in rapporto alla popolazione di ciascun Comune. In ogni caso ciascun Comune ha diritto ad avere un Membro nel Comitato stesso.

L'Assemblea Generale elegge pure, nella medesima seduta separatamente, per quel Comune rappresentato da un solo effettivo, un membro supplente il quale interverrà alle riunioni solamente in assenza di quello ed avrà voto deliberativo.

Se in prima votazione nessuno o solo alcuni candidati hanno riportato il voto della maggioranza assoluta dei presenti, l'Assemblea Generale procede a votazione di ballottaggio nella quale sono proclamati eletti quei Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.

Sono ammessi al ballottaggio, in numero doppio dei posti residui da ricoprire, i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella precedente votazione; a parità di voti sono ammessi i più anziani di età.

Il Comitato Amministrativo dura in carica quattro anni, sino alla elezione del nuovo Comitato ed i membri sono rieleggibili, purché vengano rieletti Consiglieri. I fratelli, padre e figlio, suocero e genero non possono contemporaneamente essere membri del Comitato.

Il Comitato delibera, a maggioranza assoluta di voti. Le sue deliberazioni non sono valide se non intervengono almeno quattro membri che lo compongono, fra i quali debbono essere presenti i rappresentati di almeno due Comuni.

art. 16

Il Presidente, eletto dall'Assemblea Generale, è scelto in seno al Comitato Amministrativo a scrutinio segreto dopo l'elezione di questo, ed in caso di successiva vacanza dell'ufficio, si procede all'elezione nella prima seduta dell'Assemblea.

L'elezione del Presidente non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei Consiglieri eletti ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato Presidente quello che ha conseguito la maggioranza assoluta.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuove votazioni, purché sia presente la metà più uno dei Consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio ed è proclamato eletto colui che ha conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è sempre rieleggibile.

art. 17

Il Vice Presidente viene eletto con le stesse modalità prescritte per il Presidente. Sostituisce il Presidente in tutte le sue mansioni nel caso di temporaneo impedimento.

art. 18

Al Presidente e Vice Presidente, nonché ai membri del Comitato Amministrativo possono essere assegnati, dall'Assemblea Generale, indennità di carica. A tutti i consiglieri compete il rimborso delle spese, che l'Assemblea potrà determinare anche in misura forfettaria.

art. 19

Le deliberazioni vengono sottoscritte per l'approvazione dal Presidente, dal Membro Anziano di età e dal Segretario.

Esse devono essere pubblicate negli Albi della Comunità, posti nei tre Comuni, secondo le norme in vigore per le deliberazioni comunali.

Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli argomenti dell'ordine del giorno con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.

Per le deliberazioni concernenti persone deve farsi constare nel verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto.

Se le deliberazioni contengono questioni di persone, dal verbale deve constare che si è anche deliberato in seduta segreta.

Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso la Comunità e verso gli stabilimenti soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si riguardi interesse, liti o contabilità proprie o dei loro parenti od affini sino al quarto grado, o del coniuge; oppure si tratti di conferire impieghi a medesimi.

Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al Segretario.

Si applicano per analogia, in quanto sopra non indicato, le norme in vigore per l'ordinamento dei Comuni.

art. 20 (abrogato)

art. 21

I contratti della Comunità non sono soggetti a visto di esecutività.

Le deliberazioni che li predispongono debbono tuttavia, recare allegato lo schema dell'atto.

art. 22

L'esercizio finanziario comincia con il 1° gennaio e termina al 31 dicembre dell'anno stesso. Però agli effetti della riscossione delle entrate accertate, entro il 31 dicembre e della liquidazione e pagamento delle spese impegnate entro tale data, la chiusura della contabilità è protratta fino al 31 gennaio dell'anno successivo, nel qual giorno l'esercizio viene definitivamente chiuso.

Il Comitato Amministrativo deve tenere al corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, titoli, crediti, debiti, oneri e diritti e servitù, atti, carte e scritture relative al patrimonio ed alla sua amministrazione.

Detto inventario, ad ogni cambiamento di amministrazione, forma base per la consegna.

Il servizio di tesoreria e di esattoria deve essere affidato a persona ed a ente autorizzato a

sensi delle vigenti leggi in materia.

Registri contabili sono: bilancio preventivo; il libro mastro, registro a madre e figlia dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso, conto consuntivo, verbali di verifica e di passaggio di cassa, registro dei depositi presso la Comunità, registri ed atti per il servizio di economato.

Tutte le entrate straordinarie saranno devolute al finanziamento di opere straordinarie allo scopo di mantenere e migliorare il patrimonio della Comunità.

I contratti della Comunità vengono stipulati applicando le norme in vigore per i Comuni.

art. 23

(SOPPRESSO)

CAPO III

Norme e Procedimento per le Elezioni dei Consiglieri

art. 24

Sono elettori della Comunità tutti i Capifuoco (capifamiglia e delegati del fuoco) indicati negli art. 6 e 7 comma 1, tali risultanti al 1° luglio di ogni anno, nell'Anagrafe di Regola.

art. 25

Sono ineleggibili a Consiglieri della Comunità:

1. coloro che non risultino iscritti, alla data di cui all'art. precedente, nell'Anagrafe di Regola;
2. i dipendenti, di ogni ordine e grado della Comunità, e coloro che comunque ne abbiano il maneggio del denaro o, se cessato non ne abbiano reso il conto;
3. coloro che abbiano con la Comunità debiti insoluti, liti pendenti, o rapporti contrattuali (escluse le locazioni) che complessivamente superino il 5% del Bilancio ordinario, tanto per conto proprio che per i parenti ed affini fino al terzo grado incluso. Tuttavia chi ha locazioni o rapporti contrattuali di qualsiasi genere con la Comunità non può essere eletto in seno al Comitato;
4. gli ecclesiastici e ministri di culto;
5. coloro che, per condanne od altri procedimenti giudiziari, non siano eleggibili a Consiglieri comunali.

art. 26

Nei casi di incompatibilità previsti dalle norme vigenti, l'interessato che avesse conseguito la nomina ad amministratore della Comunità delle Regole dovrà dichiarare entro 8 giorni se intende optare per la stessa, a scanso di decadenza.

art. 27

Sono motivi di decadenza, della carica di consigliere e di membro del Comitato Amministrativo:

1. il trasferimento della residenza fuori del territorio dei tre Comuni di Ragoli, Preore e Montagne;
2. la perdita della qualifica di Capofuoco;
3. la perdita del diritto elettorale politico;
4. l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive dell'Assemblea o del Comitato.

In tutti i casi di perdite della qualità di Consigliere subentra nell'Assemblea il candidato che nelle elezioni precedenti abbia conseguito il maggior numero di voti nel Comune cui apparteneva il consigliere cessato.

I membri del Comitato Amministrativo saranno surrogati, dall'Assemblea nella sua prima seduta, seguendo la procedura di cui all'art. 15.

art. 28

I Membri dell'Assemblea Generale e del Comitato Amministrativo, nonché il Presidente e Vicepresidente sono nominati per un quadriennio. Tuttavia coloro che sopravverranno durante tale periodo, per surroga o sostituzione di altri, eserciteranno il loro ufficio sino alla fine del quadriennio di permanenza in carica dell'Assemblea.

L'esercizio delle loro funzioni continuerà, comunque, fino all'insediamento dei loro successori.

art. 29

L'elezione dei componenti dell'Assemblea Generale avverrà separatamente e contemporaneamente nei tre Comuni di Ragoli, Montagne e Preore, nella stessa data e nelle stesse ore.

Essa avrà luogo in un giorno festivo, ininterrottamente dalle ore 8 alle ore 18, secondo le norme seguenti, e quelle che l'Assemblea o il Comitato Amministrativo riterranno di emanare, di volta in volta, ai fini del migliore svolgimento delle operazioni.

art. 30

L'indizione delle elezioni a consigliere dell'Assemblea Generale dovrà essere predisposta dal Comitato Amministrativo entro il penultimo mese di durata in carica degli Organi amministrativi, con determinazione della data delle elezioni stesse, e del numero di consiglieri spettanti ad ogni Comune, in base alle norme di cui alla legge provinciale 28 ottobre 1960, n° 12 ed al presente Statuto.

Trenta giorni prima della data fissata il Presidente pubblicherà apposito manifesto, e porrà a disposizione dei Capifuoco, l'elenco degli elettori aventi i requisiti di cui all'art. 24 nella sede della Comunità ed in ciascuno dei tre Comuni di Ragoli, Montagne e Preore.

Tutti i Capifuoco avranno diritto a prendere visione di tale elenco, e presentare reclami per la mancata iscrizione o per irregolari inclusioni.

Il Comitato Amministrativo uscente dovrà pronunciarsi entro 10 giorni su tali reclami disponendo gli eventuali provvedimenti.

art. 31

La votazione si svolgerà scrivendo su apposite schede i cognomi e nomi, ed in caso di omonimia, la data di nascita od il soprannome (scotùm) dei Capifuoco prescelti.

art. 32

Dieci giorni prima della data fissata per le elezioni il Presidente della Comunità provvederà a far allestire, in ciascun Comune, una sala arredata per lo svolgimento delle elezioni, con i sistemi, fin quanto possibile, in uso per le elezioni degli organi comunali.

Entro lo stesso termine il Comitato Amministrativo provvederà alla nomina per ciascun Comune, di un Presidente di seggio, di 3 scrutatori di cui il più anziano con funzioni di Vicepresidente, e di un segretario scelti fra gli elettori.

Dovrà fornire, in analogia con i sistemi preindicati, il materiale di cancelleria necessario, e le schede di cui al precedente articolo.

Il Presidente della Comunità curerà, almeno 5 giorni prima delle elezioni, il recapito a ciascuno elettore di apposito certificato contenente l'indicazione della data, luogo ed ora delle elezioni.

FAC - SIMILE DI SCHEDA

Il diagramma mostra una scheda elettorale. È composta da due parti principali: un rettangolo superiore vuoto e un rettangolo inferiore più grande. Il rettangolo inferiore è diviso in 15 righe orizzontali, ciascuna con una serie di punti (.....) per indicare le linee di scrittura.

N.B. Il numero delle righe sulle schede di ciascun Comune sarà pari al numero dei consiglieri spettanti allo stesso Comune secondo il disposto dell'art. 2 della L.P. 28.10.1960 n° 12.

art. 33

Le operazioni di voto s'iniziano alle ore 8 del giorno fissato. Ciascun elettore, presentato il suo

certificato e riconosciuto personalmente da qualche componente del seggio, è ammesso ad esprimere il suo voto.

L'elettore può segnare un numero di candidati non superiore a quello assegnato al Comune di residenza.

Le indicazioni eccedenti tale numero saranno considerate come non scritte e quindi ritenute nulle.

art. 34

Il voto è personale e segreto. Accompagnatori possono essere ammessi nei casi e con le modalità previste dalla legge regionale per l'elezione degli organi comunali.

art. 35

Alla chiusura della votazione seguirà immediatamente il controllo della regolarità delle operazioni svolte, e saranno proclamati eletti, per ciascun Comune di Ragoli, Montagne e Preore, coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità sarà proclamato eletto il più anziano di età.

art. 36

Ai Presidenti ed ai componenti dei seggi elettorali spettano i compensi previsti dalle vigenti disposizioni sulle elezioni amministrative.

Tutte le spese elettorali gravano sul bilancio della Comunità che, negli anni di scadenza del mandato, appresterà apposito stanziamento nel bilancio preventivo.

art. 37

I Presidenti dei seggi, subito dopo l'ultimazione degli scrutini, proclameranno gli eletti e ne daranno comunicazione scritta al Presidente uscente, che provvederà a convocare la nuova Assemblea generale nel termine di 15 giorni dalla avvenuta comunicazione.

art. 38

Eventuali reclami contro il procedimento elettorale e contro i risultati dovranno essere prodotti alla sede della Comunità entro tre giorni. Sarà chiamato a pronunciarsi su di essi, entro cinque giorni, il Comitato d'Amministrazione uscente, integrato dai tre Presidenti dei seggi elettorali. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza di voti.

Contro queste decisioni potrà essere prodotto ricorso alla Giunta Provinciale; tale ricorso non interrompe il regolare svolgimento della procedura.

art. 39

La prima seduta dell'Assemblea neo eletta, sarà presieduta dal consigliere più anziano di età.

art. 40

L'Assemblea Generale procederà, non appena constatata la regolarità della sua riunione, alla convalida dei suoi componenti. Subito dopo passerà alla elezione del Comitato Amministrativo e quindi a quella del Presidente e del Vicepresidente, secondo le norme di cui al cap. 2°.

Il Presidente proclamato eletto deve dichiarare la sua accettazione della carica; assume immediatamente la presidenza dell'Assemblea e la direzione dei lavori.

art. 41

Quando, per qualsiasi motivo, venisse a mancare all'Assemblea Generale la maggioranza dei suoi membri, il Presidente dovrà informare la Giunta Provinciale, che potrà deliberare lo scioglimento e la nomina di un comitato di amministrazione commissariale composto di quattro membri, di cui due di Ragoli ed uno ciascuno per Montagne e Preore.

Il Comitato di Amministrazione commissariale ha compiti di ordinaria amministrazione e deve indire, assumendo i poteri assegnati dallo Statuto al Comitato di amministrazione, nuove elezioni entro 90 giorni dal suo insediamento.

art. 42

Il potere di scioglimento è demandato alla Giunta Provinciale anche in caso di gravi violazioni della legge o del presente Statuto o di manifesta impossibilità di nomina o funzionamento degli organi della Comunità.

✧ ✧ ✧

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n° 5/A dell'8 febbraio 1964.

Ultima Modifica apportata con deliberazione dell'Assemblea Generale n° 12/2023 del 22 settembre 2023.